



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Verifiche degli uffici del Registro delle imprese in sede di iscrizione di startup e PMI innovative

Chiarimenti sul bonus per attività di ricerca e sviluppo

Chiarimenti sulla trasmissione telematica dei dati

Acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Ammesso il rimborso per il credito non dichiarato

Abuso del diritto anche in dogana

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Sanzionabilità dell'utilizzo del credito di imposta oltre soglia di compensazione

Verifiche degli uffici del Registro delle imprese in sede di iscrizione delle startup e PMI innovative

Ministero dello sviluppo economico – Circolare del 14 febbraio 2017, n.3696/C

Il Ministero dello sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sui controlli, cui sono tenuti gli uffici del Registro delle imprese, in sede di prima iscrizione da parte delle startup e delle PMI innovative nella sezione speciale (e, successivamente, in occasione mantenimento della stessa iscrizione). Il Ministero ha chiarito, tra l'altro, che:

- con riferimento alle verifiche da effettuare nella fase di iscrizione delle startup e delle PMI innovative (cd. verifiche preventive), gli uffici competenti devono verificare i requisiti, rispettivamente, di cui all'art.25, comma 2, del Decreto Crescita 2.0 e all'art.4 del dl 24 gennaio 2015, n.3 (cd. Investment Compact);
- con riferimento alle verifiche da effettuare per le startup e le PMI innovative già costituite (cd. verifiche dinamiche):
 - (i) per le startup, occorre verifica la perdita fisiologica dei requisiti di cui sopra, per decorso del termine massimo fissato dalla norma (i.e. non più di sessanta mesi);
 - (ii) sia per le startup che per le PMI, inoltre, occorre espletare i controlli relativi alla dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti previsti;
- le disposizioni contenute nella circolare del Ministero si riferiscono sia alle startup costituite tramite atto pubblico, sia a quelle costituite tramite la speciale previsione di cui all'art.4, comma 10-bis, dell'Investment Compact, che alle PMI innovative.

[torna su](#)

Chiarimenti sul *bonus* per attività di ricerca e sviluppo

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 14 febbraio 2017, n.19/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri di ammissibilità delle spese agevolabili per la fruizione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art.3 del dl 23 novembre 2013, n.145.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- possono essere ammessi al credito d'imposta per attività di R&S i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità, purché funzionali e connessi al progetto di R&S per il quale la società intende fruire del credito d'imposta;
- non sono agevolabili i marchi d'impresa e i disegni;
- sono ammissibili all'agevolazione i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società.

[torna su](#)

Chiarimenti sulla trasmissione telematica dei dati

Agenzia delle entrate – Circolare del 7 febbraio 2017, n.1/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'art.1, comma 3, del dlgs 5 agosto 2015, n.127.

In particolare, la stessa Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- i dati da trasmettere sono quelli relativi alle:
 - (i) fatture emesse, comprese quelle annotate nei registri dei corrispettivi;
 - (ii) fatture ricevute e alle bollette doganali registrate, comprese le fatture ricevute da contribuenti minimi e forfettari; non devono, invece, essere comunicati i dati contenuti in altri documenti, quali ad esempio le schede carburante;
 - (iii) note di variazione delle fatture da comunicare;
- la trasmissione telematica ha ad oggetto i dati delle singole fatture, anche qualora le stesse siano di importo inferiore a 300,00 euro, e siano state registrate mediante il documento

riepilogativo;

- i dati delle fatture trasmesse mediante il Sistema di Interscambio devono intendersi automaticamente acquisiti dall'Amministrazione finanziaria, anche qualora i soggetti interessati non abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica di cui al dlgs n.127 cit.;
- non possono esercitare la suddetta opzione i produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane e i contribuenti minimi e forfettari;
- i chiarimenti forniti sono applicabili anche con riferimento alla comunicazione obbligatoria prevista dall'art.21 del dl 31 maggio 2010, n.78 (i.e. lo spesometro infrannuale).

[torna su](#)

Acquisti senza l'applicazione dell'Iva oltre i limiti del *plafond*

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 6 febbraio 2017, n.16/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle procedure utilizzabili per regolarizzare le violazioni relative alle operazioni di acquisto o importazione di beni o servizi effettuate senza addebito dell'imposta oltre i limiti del *plafond* disponibile. In particolare, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le procedure utilizzabili per regolarizzare lo splafonamento sono:

- procedura *a)*: richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva, di cui all'art.26 del Decreto Iva, fermo restando l'onere per il cessionario (o committente) di versare interessi e sanzioni con l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.472;
- procedura *b)*: emissione di un'autofattura, in duplice esemplare, versamento dell'imposta e degli interessi, annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti, presentazione di una copia della stessa all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, indicazione di una posta a debito in sede di dichiarazione annuale e versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione di cui all'art.7, comma 4, del dlgs 18 dicembre 1997, n.471;
- procedura *c)*: emissione di un'autofattura, entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento, assolvimento dell'Iva in sede di liquidazione periodica mediante annotazione dell'autofattura nel registro delle vendite e degli acquisti, presentazione di una copia dell'autofattura all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate e versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione di cui all'art.7, comma 4, del dlgs 18 dicembre 1997, n.471.

[torna su](#)

Ammesso il rimborso per il credito non dichiarato

Corte di Cassazione – Sentenza del 31 gennaio 2017, n.2067

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in coerenza con il principio di neutralità dell'Iva, qualora il contribuente risulti titolare di un credito, ancorché non dichiarato, ma effettivamente spettante, lo stesso ha diritto di essere ammesso al rimborso dell'eccedenza medesima, ovvero di scomputarla direttamente dalla somma spettante all'Amministrazione finanziaria. Secondo la Corte, infatti, il diritto alla detrazione dell'eccedenza Iva deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, e deve essere riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, non rilevando a tal fine l'osservanza di obblighi dichiarativi.

[torna su](#)

Abuso del diritto anche in dogana

Corte di Cassazione – Sentenza del 31 gennaio 2017, n.2067

La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche in materia doganale, l'abuso del diritto può essere riscontrato a condizione che venga dimostrato, sul piano oggettivo, che il comportamento degli operatori sul mercato abbia concretamente eluso un divieto posto dalla norma e abbia, di fatto, compromesso l'obiettivo e i principi della stessa. Secondo la Corte, pertanto, una volta accertata la sussistenza dell'elemento oggettivo (i.e. influenza indebita di un operatore sul mercato e violazione dell'obiettivo della norma), è necessario dimostrare l'esistenza di un elemento soggettivo, e cioè se l'importazione sia stata finalizzata a conferire un indebito vantaggio, e se le operazioni siano prive di una qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l'importatore nonché per gli altri operatori intervenuti nel meccanismo.

[torna su](#)

Sanzionabilità dell'utilizzo del credito d'imposta oltre la soglia di compensazione

Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia – Sentenza del 3 febbraio 2017, n.37/1/2017

La CTR del Friuli Venezia Giulia ha chiarito che, per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore del dlgs 24 settembre 2015, n.158 (cd. "Decreto Sanzioni"), non è sanzionabile la compensazione di un credito d'imposta, esistente ma non spettante, che superi la soglia stabilita dall'art.34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (fissata a 700.000,00 euro per ciascun anno solare). Secondo la Commissione, infatti, in applicazione del principio di legalità e del *favor rei*, possono essere soggette a sanzione solo fattispecie successive all'entrata in vigore del Decreto Sanzioni, che ha espressamente previsto, modificando l'art.13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, la sanzione amministrativa del 30 per cento del credito utilizzato, nell'ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore al limite annuo fissato dall'art.34 cit.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it